

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO**  
**SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO AL PERSONALE**  
**DELLA FONDAZIONE ISTITUTO**  
**SAN RAFFAELE-G.GIGLIO DI CEFALU'**  
**PER IL PERIODO 01/12/2006 – 30/04/2007**

**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto al personale dipendente della suddetta Fondazione da utilizzarsi presso gli esercizi, convenzionati direttamente con l'appaltatore, che svolgono attività previste dall'art. 4 del DPCM 18/11/2005, pubblicato sulla G.U. del 17/01/2006, ovvero:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti al consumo immediato effettuate, oltre che da esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, anche da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della l. 08/08/1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

**ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di un anno e precisamente **dal 01/12/2006 al 30/04/2007**.

**ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto è fissato, per la durata considerata, in €. 72.150,00 IVA di legge inclusa.

**ART. 4 – VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO**

Il prezzo del pasto è fissato in €. 4,81 IVA di legge inclusa.  
Pertanto il buono pasto porterà un valore facciale di €. 4,81 IVA di legge inclusa.

**ART. 5 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato, si procederà ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 7/2002, così come richiamato dall'art. 13 del Regolamento Appalti e Forniture della Fondazione.

## ART. 6 – MODALITA' DI GARA

A norma dell'art. 6, comma 1 del DPCM del 18/11/2005, l'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D.lgs. 157/1995, ovvero assumendo come riferimento il metodo di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione, mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta, tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 dello stesso DPCM, ove si prevede che il valore assunto a base d'asta per le gare non possa essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

## ART. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del DPCM citato, l'offerta verrà valutata sulla base di parametri di massima indicati nell'art. 53, comma 1, lettera A), della Direttiva n. 2004/18/CE, così come dettagliato di seguito:

### a) Prezzo

Ognuna delle ditte partecipanti dovrà indicare nell'offerta la somma, comprensiva di IVA, che Questa Fondazione dovrà pagare alla Società di emissione per l'acquisto di ciascun buono pasto, fermo restando che il valore facciale di ogni buono pasto resterà fisso in €. 4,81 IVA di legge inclusa.

Il punteggio massimo, pari a **punti 40**, verrà attribuito all'offerta con il prezzo più basso, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore facciale del buono pasto.

Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio determinato sulla base della formula:

$$\frac{\text{PREZZO MINIMO MIGLIORE OFFERTA}}{\text{PREZZO SINGOLA OFFERTA}} \times \text{Punteggio MAX}$$

Il coefficiente correttivo sarà uguale a 1.

### b) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati

Ognuna delle ditte partecipanti alla gara dovrà indicare la somma che rimborserà agli esercizi convenzionati a fronte di ciascun buono pasto presentato.

Il punteggio massimo, pari a **punti 15**, verrà attribuito all'offerta che prevede, da parte della società di emissione, il rimborso più elevato a fronte di ciascun buono pasto presentato.

Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato sulla base della formula:

$$\frac{\text{RIMBORSO SINGOLA OFFERTA}}{\text{RIMBORSO MASSIMO MIGLIORE OFFERTA}} \times \text{Punteggio MAX}$$

Il coefficiente correttivo sarà uguale a 1.

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell'elenco degli esercizi convenzionati così come indicato nel successivo punto c).

### c) Rete degli Esercizi Convenzionati

Ognuna delle ditte partecipanti dovrà presentare un elenco autocertificato con il numero di convenzioni con esercizi che svolgono le attività previste di cui all'art. 1, punti a) e b) del presente capitolato.

**Gli esercizi convenzionati dovranno essere ubicati nel Comune di Cefalù e Comuni vicini nel raggio di Km 40 circa.**

L'elenco dovrà riportare:

- Ragione Sociale, così come riportata nel Certificato della Camera di Commercio;
- Numero di Partita IVA dell'Esercizio;
- Indirizzo dell'Esercizio;
- Numero di telefono dell'Esercizio.

L'elenco dovrà riportare, oltre al numero totale degli esercizi convenzionati, anche la media percentuale aritmetica delle relative commissioni applicate, utile alla determinazione del punteggio relativo al rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati previsto al punto **b)**. Questa Fondazione si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato mediante visure camerali e/o mediante telefonate agli esercizi convenzionati.

La non rispondenza tra quanto dichiarato negli elenchi e quanto risultante dalle visure camerali o dalle telefonate agli esercizi comporterà l'automatica eliminazione del locale dall'elenco. Le offerte delle singole ditte partecipanti dovranno recare la garanzia che le convenzioni con i suddetti esercizi sono in corso di validità o l'impegno espresso all'attivazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, del numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria.

Il punteggio massimo, pari a **punti 35**, verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di convenzioni attivate o da attivare entro il suddetto termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione prevista in sede di bando.

Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato in base alla formula:

$$\frac{\text{NUMERO ESERCIZI CONVENZIONATI SINGOLA OFFERTA}}{\text{NUMERO MASSIMO ESERCIZI MIGLIORE OFFERTA}} \times \text{Punteggio MAX}$$

Il coefficiente correttivo sarà uguale a 0,95.

### d) Progetto tecnico

Verranno attribuiti **punti 3** se la ditta offerente si impegnerà alla consegna dei buoni pasto entro 3 giorni dall'effettuazione dell'ordine.

Per le altre offerte il punteggio verrà **diminuito di punti 0,50** per ogni ulteriore giorno di ritardo che la ditta si riserverà per operare la consegna e **comunque non oltre 10 giorni dall'effettuazione dell'ordine.**

Verranno inoltre attribuiti **punti 2** alla ditta che sarà in grado di attestare la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi, a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei buoni pasto nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari dei buoni pasto.

Il massimale minimo previsto dovrà essere per ogni sinistro di €. 2.500.000,00 per ogni persona.

**e) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati**

Ognuna delle ditte partecipanti dovrà indicare nell'offerta l'impegno a pagare i corrispettivi delle fatture loro inviate dagli esercizi convenzionati, senza aggravio di costi per l'esercizio, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura, vale a dire il termine previsto dal comma 1, art. 9, DPCM del 18/11/2005, pubblicato sulla G.U. del 17/01/2006.

Il punteggio massimo, pari a **punti 5**, verrà attribuito all'offerta che prevede un termine inferiore rispetto a quanto previsto dal suddetto DPCM.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore secondo il seguente schema:

- **Punti 1**

L'accertata violazione delle disposizioni in materia igienico – sanitarie darà luogo a contestazioni della Nostra Fondazione nei confronti della ditta aggiudicataria, che è tenuta a rispondere entro 15 giorni, comunicando i provvedimenti assunti al riguardo.

Ripetute violazioni danno il diritto, da parte della Fondazione, alla risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a fornire mensilmente un numero variabile di buoni pasto, sulla base dell'ordine effettuato da Questa Fondazione.

La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare ad accettare l'ordine mensile dei buoni pasto secondo il sistema di rilevazione del fabbisogno fissato da Questa Fondazione.

## **ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria dovrà:

- Consegnare presso Questa Fondazione i buoni pasto **entro 10 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine;
- Rimborsare i buoni pasto non utilizzati, in possesso della Fondazione o dei suoi dipendenti purché resi entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto.

## **ART. 12 – REQUISITI DEI BUONI PASTO**

Ogni buono pasto dovrà recare a stampa:

- La ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione;
- L'intestazione della Fondazione;
- Il numero progressivo dei buoni pasto;
- Il valore nominale degli stessi;
- Il periodo di validità;
- Un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo da parte dell'utente, al momento dell'uso;
- Un apposito spazio per l'apposizione del timbro da parte dell'esercizio convenzionato;
- La dicitura: "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore."

I buoni pasto dovranno essere fascicolati in blocchetti da n. 10 unità.

Non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria le spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, le spese di stampa e consegna dei buoni pasto.

## **ART. 13 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Ogni consegna dei buon pasto alla sede di Questa Fondazione dovrà essere accompagnata da fattura riepilogativa riportante:

- Il numero totale dei buoni pasto con l'indicazione della relativa numerazione;
- Il controvalore totale ottenuto dal prodotto del numero dei buoni pasto per il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- L'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.

Il pagamento dei buoni pasto avverrà a 90 giorni fine mese data della fattura.

#### **ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Questa Fondazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte di Questa Fondazione;
- Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti propri delle società di emissione dei buoni pasto contenuti nell'art. 3 del DPCM del 18/11/2005;
- Nel caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento per i maggiori danni.

#### **ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese burocratiche del contratto, bolli, registrazioni e qualsiasi altra spesa amministrativa.

#### **ART. 17 – FORO COMPETENTE**

In caso di controversia la competenza è del Foro di Termini Imerese.